

Autodeterminazione Libertà Democrazia *

di

Stelio Mangiameli**

1. “Che tra la teoria dello Stato e della società e l’etica vi sia un intimo rapporto, non deve fare meraviglia”; con queste parole Hans Kelsen comincia il suo scritto su “Forme di governo e concezioni del mondo”¹.

Questa premessa rende evidente l’origine e lo sviluppo del principio di autodeterminazione e di comprendere l’evoluzione sino ai giorni nostri e le implicazioni relative ai vincoli che questo conosce, come ogni principio di struttura dell’ordine politico e giuridico. Infatti, la libertà individuale, reclamata in forza del principio di autodeterminazione, comporta sempre la relazione non solo con il potere pubblico (rispetto al quale richiede protezione) e la comunità come insieme (a favore della quale si impongono all’individuo l’adempimento dei doveri), ma anche con gli altri, intesi come “altri individui”.

L’autodeterminazione è il principio della realizzazione dell’individuo da sé stesso che richiede la libertà per l’uomo di decidere secondo la propria volontà in ogni direzione possibile: in quella personale, sociale, economica e politica. Sia detto per inciso, questo principio trova applicazione anche nei rapporti tra le comunità umane, nella forma dell’autodeterminazione dei popoli.

* Lezione di congedo tenuta il 16 ottobre 2024 nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Teramo.

**Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Teramo.

¹ H. Kelsen, *Staatsform und Weltanschauung* (1933), trad. it., in *Il primato del Parlamento*, Milano, Giuffrè, 1982, 40.

L'autodeterminazione è la libertà dell'uomo e corrisponde ad un preciso bisogno di questo di non subire restrizioni, di non subire il dominio di altri. Oggi, può sembrare facile affermare ciò e dare per acquisito il diritto all'autodeterminazione, ma in realtà non è così, perché molti uomini non godono affatto della libertà, e coloro che la libertà sono riusciti a guadagnarla, sanno bene che la libertà non è acquisita una volta per tutti, ma richiede un costante impegno quotidiano per la realizzazione.

Ciò che rende difficile l'affermazione della libertà è essenzialmente la volontà di dominio, sul creato e sugli altri uomini, che corrisponde ad una forte e violenta pulsione dell'uomo, la quale si pone in aperto contrasto con il principio di ragione della reciprocità, secondo la "regola aurea": «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso».

Da questo punto di vista, la ragione, da cui discende il desiderio di libertà, si trova sempre a combattere con la volontà di potenza e l'irrazionale.

È bene precisare, però che il potere politico non va confuso con la volontà di potenza, razionale il primo, irrazionale la seconda. Infatti, il potere, innato nell'uomo tanto quanto la libertà, è qualcosa di cui ogni individuo è titolare in misura corrispondente alla propria persona; il potere serve all'uomo per realizzare la sua affermazione e lo sviluppo della sua personalità. In tal senso, il potere è insito nell'autodeterminazione e nel principio di libertà: posso decidere da me stesso, in quanto sono libero, e sono libero in quanto ho potere, nell'accezione *können* tedesco, e cioè in quanto ho la capacità di fare.

Invece, la volontà di dominio ha il suo cardine nella forza (*Macht*), nella potenza fisica e delle armi, ma anche nel controllo sociale e in quello politico, interno e internazionale. L'uomo che subisce la volontà di dominio è reificato, reso un oggetto materiale che si può possedere e persino distruggere; nella migliore delle ipotesi la volontà di dominio asservisce l'uomo e lo rende un suddito, ma non gli consente di essere un cittadino, perché il cittadino per definizione è libero nella comunità ed ha potere.

Se l'individuo è spogliato del potere e altri hanno acquisito il suo potere in modo più o meno irreversibile, si precipita in un sistema assoluto, in una autocrazia (αὐτός «stesso» e κρατέω «dominare»).

Idee liberali e sociali, da una parte, e posizioni assolutistiche e autocratiche, dall'altro, indicano i due poli di due visioni diametralmente opposte del rapporto tra individuo, società e Stato e dei rapporti tra Stati. Ciò che li differenzia è una diversa concezione del potere, per le quali si afferma, da un lato, che il potere può essere semplicemente delegato, come nella democrazia e, dall'altro, che può essere ceduto in modo definitivo – e con esso la corrispondente libertà – e assunto da altri. Sin dai tempi dei romani (con la *Lex regia De Impero*, contrapposta alla *Lex Curiata De Imperio*) e poi ancora nel medioevo (con la disputa tra Azzone e Irnerio e i suoi allievi) si riconosceva che il potere non poteva non venire dalla comunità politica, dal popolo, ma si discuteva se il popolo avesse semplicemente delegato il suo potere al rex o all'imperator, oppure lo avesse ceduto in modo irreversibile.

Si faccia attenzione, perché anche nei regimi assoluti e nelle dittature – salvo che non ci sia un poliziotto che vigila per ogni uomo – gli individui sembrano mantenere una propria sfera privata di libertà, ma questa sfera è un *dürfen*, e cioè essi possono fare solo ciò che chi domina consente loro di fare. In questo caso non vi è libertà.

In questo mio intervento intendo mettere a fuoco la struttura del principio di autodeterminazione; spenderò qualche parola in più per ricostruire il modo in cui l'idea di libertà si è formata in epoca moderna. Dopo affronterei i nodi dell'affermazione della libertà individuale, sociale e politica, con riferimento allo Stato. Infine considererò i caratteri attuali del principio di autodeterminazione e dei diritti di libertà, in collegamento con la forma democratica.

Sarò necessariamente breve e forse anche apodittico e di questo mi scuso fin d'ora, anche se spero che accoglierete con benevolenza il mio percorso.

2. L'autodeterminazione presuppone che ogni individuo sia un soggetto e abbia "valore" in sé e la misura della sua libertà è data dal riconoscimento della libertà

dell'“altro” posto in una posizione di reciprocità e simmetria. Questa reciprocità e simmetria, che dà dignità ad ogni uomo, si definisce come “eguaglianza degli uomini”: tutti fatti allo stesso modo (ad immagine e somiglianza di Dio) e tutti rappresentanti dell'intera umanità che si riverbera nel singolo.

In tal senso, l'“altro” è misura della mia libertà allo stesso modo in cui la mia libertà è limite alla pretesa dell'“altro” e non può esistere una pretesa di libertà assoluta. Infatti, se queste due libertà sono o possono essere contrapposte in uno stato di tensione, spetta al diritto regolare le relazioni umane in modo che nessuna libertà sia pregiudicata ed è compito dello Stato fare rispettare la regola delle libertà istituita dalla Costituzione, in modo che la società sia pacifica e che la comunità sia solidale. La pace e la solidarietà umana, possono essere il frutto della libertà, ma solo se questa si accompagna all'eguaglianza degli uomini.

3. Libertà ed eguaglianza, affermazione dell'individuo-soggetto in una convivenza pacifica e solidale si realizzano nella storia progressivamente a partire dalle influenze dell'Umanesimo. È, infatti, l'Umanesimo che segna il netto spostarsi della speculazione scientifica sull'uomo, fondando la dignità umana sulle capacità intrinseche dell'uomo, e riscopre il legame morale che sussisteva tra i classici e il pensiero cristiano.

Nel tempo questo seme dell'Umanesimo, non senza contraddizioni storiche stridenti, si è ampiamente diffuso in tutta l'Europa del XV e XVI secolo, sino alla rivoluzione francese, e tra le opere più importanti del tempo spicca il “*Discorso sulla dignità umana*” (1486) di Pico della Mirandola, il quale esaltava l'intelligenza dell'uomo come sinonimo di libertà e affermava che la dignità umana risiederebbe proprio in questo dono che l'uomo ha ricevuto da Dio, e attraverso cui, grazie alle capacità intellettive e alla conoscenza, l'uomo diventa l'artefice del suo destino, nel bene come nel male.

«Non ti ho fatto – scrive Pico della M. – né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché fossi di te stesso quasi un Demiurgo arbitrario e onorario, in cui tu plastifichi la forma secondo ciò che più preferisci. Potrai degenerare nei gradi

inferiori propri dei bruti; potrai rigenerarti nei gradi superni e divini secondo la tua intima decisione».

Ancora due figure dell'Umanesimo si possono ricordare, per il rilievo che hanno nel tema dell'autodeterminazione e che rilevano anche sul piano politico (il c.d. Umanesimo politico): da una parte, Erasmo da Rotterdam che nel suo scritto sul libero arbitrio (1524), sosteneva che ogni uomo dispone liberamente della propria coscienza e, perciò, delle proprie azioni, e, dall'altra, Tommaso Moro che con *L'Utopia* (1516) manifestava il progetto di una nazione ideale fondata sulla libertà di parola e di pensiero.

Sul piano più propriamente politico l'idea della libertà di ogni uomo che sprigiona dall'Umanesimo e che si esprime nel principio di "autodeterminazione politica" costituiva il più forte elemento di contrasto contro le pulsioni assolutistiche che in parallelo si erano sviluppate per realizzare il dominio sull'uomo.

Così, come i Comuni difesero la libertà della loro "civitas" contro Federico Barbarossa, e come i baroni inglesi rivendicarono, anche per tutti i civili, le libertà della persona, la certezza della giustizia e la limitazione del potere impositivo del re, dall'altro lato si posero i fanatici della diseguaglianza umana, della creazione del principio dinastico come principio divino e dell'assolutezza del potere.

Sono stati soprattutto i monarcomachi che hanno messo in discussione le tendenze assolutistiche del potere, come queste si andavano affermando grazie alle posizioni di *Bodin* e *Hobbes*.

I monarcomachi (*μόναρχος*, monarca e *μάχομαι*, combattere), invero, ricostruivano il rapporto politico non secondo lo schema dell'obbedienza suddito sovrano, come Bodin, e neppure secondo quello dello scambio della libertà con la protezione, come Hobbes, bensì pensavano che ogni regime politico dovesse basarsi sul consenso del popolo anche quando questo servisse al trasferimento (delega) del potere sovrano al principe protempore.

Alcuni monarcomachi ritenevano superiore la posizione delle assemblee popolari, altri ritenevano che nel rapporto tra re e popolo il re fosse sottoposto alla legge e non ammettevano che la legge potesse essere nella disponibilità del re e il potere di

governo discendeva dal patto tra re, popolo e Dio e, ove il re non avesse rispettato gli impegni assunti con il suo popolo, si sarebbe giustificato persino il tirannicidio.

I monarcomachi furono intrisi di un profondo senso religioso e le figure eminenti emersero sia in campo protestante, con *George Buchanan* e *John Knox*, e ancora *François Hotman* e *Johannes Althusius*, padre del moderno federalismo, sia in campo cattolico con *Francisco Suárez*² e il cardinale *Roberto Bellarmino*, che difendevano l'ortodossia contro le tendenze eretiche.

Tutti questi assegnavano all'uomo una libertà di decisione che non poteva essere conculcata e che si esprimeva, in primo luogo, nella fede e, poi, nella decisione pubblica. A loro si devono le tesi contrattualistiche dello Stato (*Teodoro di Beza*), la teoria della sovranità popolare e la giustificazione della libertà dell'uomo secondo il giusnaturalismo, che come vedremo avrà enorme influenza ancora dopo la seconda guerra mondiale.

In sintesi, il principio della libertà umana e il tentativo di asservire l'uomo attraverso forme di dominio assoluto sono venuti ad una diretta confronto storica già alla metà del XVII secolo, dimostrando che non sono state mere elaborazioni teoriche o ideologiche, ma forze concrete della storia che hanno mosso gli uomini all'azione.

Così, mentre in Inghilterra, con la rivoluzione cromwelliana, prevaleva l'idea dell'autodeterminazione politica del popolo attraverso il Parlamento, per difendere le libertà e i diritti antichi della *common law*, nel continente europeo alla conclusione delle guerre di religione con la pace di Westfalia si assisteva alla prevalenza del principio dell'assolutismo dinastico (*cuius regio, eius religio*).

Ma, sia in Inghilterra, sia negli Stati europei il principio di libertà ha continuato il suo percorso contro l'assolutismo e i tentativi di restaurazione, sino a penetrare nella coscienza dei popoli e ad affermarsi in modo definitivo.

Ancora *John Locke*, dopo la rivoluzione gloriosa, doveva dedicare un intero trattato alle tesi assolutiste del "Patriarca" (1680) di *Robert Filmer*, appoggiandosi a

² Suarez fu allievo di Francisco de Vitoria che nelle sue opere fu uno dei primi ad affermare la soggettività umana anche degli indiani d'America non battezzati, la qualcosa avrebbe avuto un rilievo anche per il modo di intendere il diritto internazionale.

Buchanan, e formulava nel secondo Trattato le linee di un governo fondato sul riconoscimento dei diritti (vita, libertà, eguaglianza civile e proprietà) che ogni uomo ha in forza del diritto naturale, ribaltando l'impostazione di *Hobbes*, riconoscendo al popolo il diritto sovrano e, in particolare, la titolarità del potere legislativo esercitato dal Parlamento elettivo, mentre l'unica ragione di esistenza dello Stato sarebbe stata quella di assicurare il rispetto del diritto, impedendo ai singoli di farsi giustizia da sé.

Nell'Europa continentale fu più difficile l'affermazione dell'idea di libertà e del principio di autodeterminazione politica. L'assolutismo dinastico dominava ovunque la scena politica. Eppure l'affermazione della naturale (originaria) libertà dell'uomo e il riconoscimento della titolarità del potere da parte del popolo continuava a trovare dei sostenitori, anche in pieno assolutismo.

Nell'era moderna spicca la figura di *Benedetto De Spinoza* che definisce il "democraticum imperium" come "sovranità assoluta di tutti" (*omnino absolutum imperium* TP, XI,1, 1670) e, in questo modo, *Spinoza* fa confluire la totalità dei cittadini nella definizione del legame politico e pone questo concetto a fondamento dello Stato in modo da legare la libertà che lo Stato deve assicurare ad ogni uomo alla forma democratica del potere.

"Dai fondamenti dello Stato (...) segue in modo assai evidente – scrive *Spinoza* – che il suo fine ultimo non è di dominare gli uomini, né di costringerli col timore e sottometterli al diritto altrui; ma, al contrario, di liberare ciascuno dal timore, affinché possa vivere, per quanto è possibile, in sicurezza, e cioè affinché possa godere nel miglior modo del proprio naturale diritto di vivere e di agire senza danno né suo né degli altri. Lo scopo dello Stato – Egli continua – non è di convertire in bestie gli uomini dotati di ragione e di farne degli automi, ma al contrario di far sì che la loro Mente e il loro Corpo possano con sicurezza esercitare le loro funzioni, ed essi possano servirsi della libera ragione e non lottino l'uno contro l'altro con odio, ira o inganno, né si facciano trascinare da sentimenti iniqui. Il vero fine dello Stato è, dunque, la libertà" (TTP, capitolo XX).

La libertà è il centro di riferimento anche per *Giambattista Vico*, che ne dà una fondazione nella ragione e nella capacità di conoscenza dell'individuo e che da questo ridonda nella sfera sociale e politica. Vico muove dal presupposto che gli individui abbiano la possibilità attraverso la ragione di ottenere il *verum/certum*; come Lui scrive nel DE UNO (1720): "Il vero nasce dalla conformità della mente all'ordine delle cose, ed il certo è prodotto dalla coscienza assicurata dalla dubitazione".

Così, è la conoscenza della verità che comporta la scoperta dei principi (universali) del diritto per realizzare la giustizia, sia pure nell'immanenza, per un verso, e nella storia, a cui rivolgersi per la comprensione, per l'altro. Ciò porta alla contrapposizione tra volontà di potenza, fatta di senso e passioni, e la ragione, strumento della critica della realtà, che si ricomponе proprio nell'individuo nel quale Vico deposita l'"*Auctoritas*", cioè la fonte della legittimazione, che si esprime nel momento in cui l'individuo trascende la condizione materiale per mezzo della ragione e diventa "persona" in senso giuridico, e cioè portatore di responsabilità.

La visione dell'individuo/persona di *Vico* ha importanti ricadute sul piano politico e sociale, a partire dal principio di eguaglianza, inteso come parità di interessi che spinge la volontà del giusto; e subito dopo, muovendo dalle condizioni materiali e storiche, lo sviluppo della razionalità che si rifletterebbe nell'evoluzione delle forme di convivenza sociale; e infine, la spiegazione dell'incredibilità del principio di legittimazione, per cui non il governo con l'esercizio del potere relaziona gli individui, ma l'"*Auctoritas*" dell'individuo conferisce la "*potestas*" al governo.

4. Si è trattato di un percorso storico potente nel quale l'idea di libertà e il principio politico di autodeterminazione, che portava alla democrazia, sono stati sempre tenuti vivi grazie allo spirito religioso che pervadeva la comunità cristiana e, non a caso, di tutte le libertà che conosciamo la prima è sempre stata la libertà religiosa.

Possiamo dire che l'idea moderna di libertà e il principio di autodeterminazione politica, pur trovando una barriera nell'assolutismo e nella distorsione che questo immetteva all'interno della forma "Stato", alla fine, con la rivoluzione americana e

quella francese, hanno dato un equilibrio accettabile e giusto alla dialettica “libertà – autorità”, e cioè al tema di quanta libertà abbia l’individuo all’interno dello Stato e quanto potere si debba riconoscere allo Stato per salvaguardare i diritti di libertà.

Nel XVIII secolo la storia della libertà e dell’autodeterminazione politica coincide con le “dichiarazioni dei diritti” e con la scrittura delle costituzioni e andrà avanti così per tutta l’epoca contemporanea.

Le Costituzioni, invero, sono ormai unanimemente considerate come atti direttamente promananti dalla sovranità del popolo, cioè che il popolo può scrivere anche direttamente attraverso convenzioni e assemblee costituenti, e, per questa ragione, sono poste in posizione superiore ai poteri costituiti dello Stato. Infatti, tutti i poteri riconosciuti, legislativo, esecutivo e giudiziario, sono chiamati a rispettare le dichiarazioni e ad attuare le costituzioni e, grazie alla forza giuridica e politica delle costituzioni, le società civili contemporanee sono il prodotto dell’esercizio delle libertà e dei diritti.

Furono le colonie americane che cominciarono a scrivere dichiarazioni e costituzioni per ottenere l’indipendenza dalla Gran Bretagna e dare luogo ad uno Stato fondato sulla libertà. Prima fra tutte la “Dichiarazione dei diritti della Virginia” del 1776, i cui articoli divennero, appena un mese dopo, per mano di *Thomas Jefferson*, la base della “Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti”. La Dichiarazione della Virginia e la Dichiarazione di indipendenza sono stati documenti straordinariamente influenti, utilizzati anche da *James Madison* nella stesura del *Bill of Rights* (1789) (nella forma dei primi dieci emendamenti alla Costituzione americana) e importati, grazie al marchese *de Lafayette*, in Francia ove fornirono la trama della stesura della “Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1789).

Così, divenne diritto positivo, che doveva conformare la struttura degli Stati, il principio “che tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno dei diritti innati, dei quali, quando entrano in uno stato di società, non possono, per mezzo di alcun accordo, privare o spogliare i loro posteri; ossia, il

godimento della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire e possedere proprietà, e per perseguire e ottenere felicità e sicurezza”³.

Allo stesso modo venne positivizzato il principio che “Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato”, e quello che “I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal giudiziario” e anche quello che “Le elezioni di membri che serviranno come rappresentanti del popolo, nell’assemblea, devono essere libere”.

Si giunge così alla felice formulazione che fonda il “costituzionalismo” come contenuto storico-politico della Costituzione, scritta nell’art. 16 della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino, e cioè che “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution” (“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”).

In ogni documento richiamato, oltre ai diritti naturali innati e imprescrittibili, tanto la libertà religiosa, quanto quella di stampa sono espressamente inserite insieme alla libertà personale e alle principali garanzie del processo, o meglio del “giusto processo”.

Concetti, come “stato di diritto”, sovranità popolare, democrazia rappresentativa, giustizia, autonomia e federalismo, ecc., che sono alla base delle nostre Costituzioni trovano lì la loro prima formulazione e assistiamo anche al passaggio dal concetto generale di “libertà” ad una disciplina sempre più accurata delle “libertà”.

Tuttavia, ancora una volta la pacifica convivenza dei popoli venne sopraffatta dalla guerra e per ben due volte assistiamo alla distruzione della pace per la volontà di potenza, per occupare dei territori e per costituire forme di dominio sugli uomini che nulla hanno a che fare con la dignità dell’uomo, come le dittature che si affermarono in Europa alla fine della prima guerra mondiale.

³ Art. 1 Dichiarazione dei Diritti della Virginia “That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.”

5. Solo quando i sistemi totalitari furono sconfitti e la pace ripristinata nel secondo dopo guerra, è stato possibile riaffermare i principi di libertà e di democrazia delle dichiarazioni del passato, rafforzando il valore della dignità umana e il rispetto dello Stato di diritto. Ancora una volta alla forza del ferro e del fuoco delle armi, viene opposta la leggerezza della carta scritta per garantire diritti e pace.

Nuove costituzioni vengono scritte, riprendendo i principi delle rivoluzioni americana e francese, ma la disciplina dei diritti fondamentali e della democrazia è stata ancora più precisa e vincolante. Le nuove carte costituzionali contengono veri e propri cataloghi di diritti di libertà e di diritti sociali. La Costituzione italiana, per esempio, dedica ai diritti ben 39 articoli e quella tedesca 18 articoli più ulteriori disposizioni che richiamano altri articoli della precedente costituzione.

Un sistema così complesso di libertà, inoltre, spoglia definitivamente lo Stato di ogni potere assoluto; e anche la legge, che in passato è stata considerata una fonte di potere senza limiti, riveste ora un ruolo di attuazione dei precetti costituzionali e la sua azione appare giustificata solo come regolazione delle relazioni sociali per la concretizzazione delle libertà, pena la dichiarazione della sua incostituzionalità.

L'autodeterminazione, in conclusione, si presenta oggi come un insieme di facoltà regolate dal diritto costituzionale come se ogni individuo fosse fatto a strati nettamente distinti: la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di associazione, di riunione, di manifestazione del pensiero, ecc.

Grazie a queste previsioni, emergerebbe abbastanza chiaramente un collegamento tra il riconoscimento dei diritti costituzionali e "il pieno sviluppo della persona umana" e non si tratta solo di un patrimonio dell'individuo isolatamente considerato, ma altresì calato nel contesto più ampio della società e dell'ordinamento dello Stato.

Le libertà della persona umana, fatte di clausole generali e fattispecie enumerate, sarebbero in grado di costruire una garanzia costituzionale sul piano dei principi istituzionali nei confronti di quegli interventi idonei a porre in pericolo la consistenza di quella sfera intangibile che le Costituzioni hanno voluto garantire,

non solo contro i pubblici poteri, ma, con efficacia assoluta, anche nei confronti dei poteri cosiddetti di fatto e degli stessi soggetti privati ⁴.

6. Anche la democrazia, la forma di governo che consideriamo come la più adatta ad esprimere l'immagine di un popolo, risente profondamente della presenza dei diritti di libertà costituzionale, in quanto l'intima struttura della democrazia in presenza dei diritti non si riduce alla mera applicazione formale meccanica del principio di maggioranza, ma si arricchisce di compiti, forme e modalità interne ed esterne al sistema istituzionale, perciò anche di carattere sociale e comprensive delle formazioni sociali e delle articolazioni territoriali dell'ordinamento.

In tal senso, la democrazia non è solo limitata dalla presenza dei diritti costituzionali, così che neppure maggioranze forti e ideologicamente orientate possano metterli in discussione, perché la loro inviolabilità li esclude da qualsivoglia revisione costituzionale; ma, molto più, la democrazia è subordinata e dipendente dalle libertà costituzionali esercitate dai cittadini ed è funzionante in ragione dei diritti esercitati.

La democrazia è decisione sostanziale sul "bene comune" nelle forme necessarie ad assicurare che la volontà dal basso si possa trasfondere nell'ordinamento attraverso la determinazione legislativa; ma una siffatta *Res Publica* democratica può assicurare il flusso della volontà del popolo se risulta animata dai cittadini. Se questi hanno la possibilità di discutere liberamente ogni atto dei governanti, se possono iscriversi in partiti politici per influire sulla politica nazionale, se esiste la libertà di stampa, le libere elezioni degli organi di governo e le libere decisioni popolari, e ancora se – come diceva *Carlo Esposito* – "le decisioni degli organi supremi dello Stato siano pubbliche e possibilmente prese innanzi al popolo in sedute pubbliche" ⁵.

⁴ Così G. Lombardi, "*Persona umana (libertà della)*", in *Nss. Dig. It.*, ad vocem, 1083 e più tardi, per una approfondita riflessione sul punto, Id., *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 1970, *passim*.

⁵ C. Esposito, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 10-11.

Si pone, dunque, un concetto di popolo affatto diverso da quello tramandato dalla dottrina dello Stato, che si limita a definirlo “come collettività di soggetti reciprocamente collegati ad unità ... da una serie di fattori naturali e teleologici”.

Il popolo, infatti, non è soltanto la collettività cui il singolo appartiene e nella quale si confonde, bensì il popolo, composto da tutti i cittadini, può essere riguardato nelle sue singolarità, per cui ogni membro del popolo è il riferimento di un complesso di “interessi collettivi”, o meglio *politici*, che il singolo esprime e rappresenta direttamente come comunità politica⁶.

Il popolo perciò si realizza in una collettività organizzata, come organizzazione *legale* e organizzazione *volontaria*, che agisce politicamente, grazie al riconoscimento delle libertà fondamentali (soprattutto quelle di tipo collettivo, come riunione, associazione, partiti, sindacati, ecc.).

È questo il senso della sovranità popolare, che si esprime in questo ruolo del singolo componente il popolo, in quanto – sono parole di *Vezio Crisafulli* – “la suprema potestà di governo non è attribuita al popolo come unità indivisibile, ossia come ad un unico soggetto, ma a tutti i cittadini, membri del popolo, ciascuno dei quali ha un diritto personale di parteciparvi con la propria volontà e perseguendo il proprio orientamento politico”⁷.

Ecco perché ogni elettore, ogni cittadino avente il diritto di voto è un rappresentante indipendente del tutto, cioè del popolo; e con la consapevolezza della partecipazione il cittadino/elettore va oltre, trascende l’atto individuale del voto, in quanto non solo esprime il senso del rappresentare, ma anche quello del prodursi dell’identità del popolo presente con sé stesso in quanto unità politica.

7. Quando perciò le democrazie sono in crisi – come nel momento presente, dove il calo della partecipazione preoccupa sul piano della legittimazione – certamente sussistono molteplici ragioni legate al malfunzionamento delle Istituzioni e degli apparati pubblici; e le crisi sono pure conseguenza delle tecnologie avanzate che

⁶ V. Crisafulli, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana* (1954), ora in *Stato Popolo Governo*, Milano, 1985, 122.

⁷ V. Crisafulli, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana* (1954), cit., 122.

mettono a dura prova la capacità del controllo pubblico, dando luogo ad un nuovo fenomeno di “poteri privati”, come le *big tech*, le grandi aziende tecnologiche che dominano il settore dell’informatica e della tecnologia a livello globale; ma non si può pensare di risolvere queste crisi esclusivamente sul piano delle riforme costituzionali o della regolazione di internet, perché le democrazie vengono svuotate di sostanza, per via della riduzione della personalità dell’individuo.

Se il potere anche in occidente, e sotto mentite spoglie democratiche, punta a ridurre lo spazio della partecipazione, altera l’equilibrio istituzionale e adoperando strumenti di sorveglianza e di manipolazione, l’attacco riguarda le libertà della persona e le tecnologie finiscono con l’essere solo uno strumento particolarmente efficace per questa opera di precarizzazione dell’individuo e non solo dal punto di vista materiale.

Molto più colpita da parte del potere politico ed economico, anche di internet, è la sfera spirituale dell’individuo. Questo potere tende a produrre nuove “paure”, a limitare l’esercizio delle libertà e a rendere vana la voglia di partecipazione.

Per questa ragione, di fronte ad una situazione del genere, “l’essenziale – come affermava *Capograssi* – è che l’individuo esca da questo stato di barbarie e di passività nel quale si è cacciato”⁸.

Si tratta, allora, di sapere come restaurare l’autorità che è “creazione etica e volontà razionale e concreta”. La restaurazione dell’autorità della persona non può essere compiuta dalla forza esteriore e cioè dal sistema coercitivo dello Stato, ma solo dall’azione che si esprime nell’esperienza di tutti gli individui.

Un punto di partenza, in questa direzione, per ricostituire l’autorità portata dalla persona e della società sembra darsi grazie all’autonomia delle formazioni sociali e decisivo appare, in tal senso, il recupero del ruolo del popolo e dell’individuo come autorità, da contrapporre alla forza dello Stato.

La democrazia si ricostituisce a partire dalle reti sociali, fatte di aggregazioni di individui: quelle più propriamente politiche e sindacali, ma anche quelle di ordine culturale, religioso e sociale, che possono essere le più proficue a rivitalizzarla. Si

⁸ G. Capograssi, *Riflessioni sull’autorità e la sua crisi* (1921), Milano, 1977, 223.

pensi alla guida della quasi totalità degli enti locali direttamente da parte dei cittadini, non riuscendo più i partiti politici nazionali ad avere a livello locale alcuna presenza; oppure, alla forte presenza della società civile nei momenti elettorali (in particolare regionali) e tra una elezione e l'altra, quando è più forte il peso dell'opinione pubblica, delle categorie sociali, degli strumenti di informazione, compresi i c.d. "social", e, persino, di singole personalità che possono riscuotere un prestigio particolare.

A tal riguardo, infatti, non si tratta solo di fare partecipare la generalità dei cittadini al voto, ma di considerare che questa generalità è costituita da individui; e, perciò, politicamente è necessario che ogni individuo, carico delle sue responsabilità, torni ad essere autorità, cioè libera e autonoma personalità, esercitando i suoi diritti e valorizzando lo sviluppo della sua personalità, anche nell'era digitale.

Abbiamo così concluso questo nostro intervento e crediamo che la riflessione giuridica e costituzionale, nel tempo, abbia fatto fruttare la visione dell'Umanesimo. Una visione pratica che muove dalla condizione umana in cui si riconosce a ogni uomo il diritto di essere "persona", che si estrinseca nella scoperta dell'"Auctoritas" che è nell'uomo, la quale, puntando sulla responsabilità, assicura alla persona la libertà di compiere le proprie scelte in autonomia, nell'ambito di relazioni sociali e politiche pacifiche e solidali.

Questa visione è sempre attuale e corrisponde, in ogni caso, alla medesima visione antropologica fondata sulla persona umana come centro di riferimento; anche se si manifesta in forme sempre nuove, per via dei cambiamenti della realtà, la salvaguardia della persona si pone come una confrontazione che nella storia è continua e inesauribile.